

# **Essere stranieri in carcere**

## **Il sistema penitenziario e i detenuti stranieri**

**Alessandra Bormioli**

Vicedirettrice Casa Circondariale Rebibbia N.C. di Roma

**Sommario** 1 Introduzione. – 2 La condizione dei detenuti stranieri. – 3 Il mediatore culturale. – 4 L'ingresso nella realtà penitenziaria. – 5 I rapporti con la famiglia. – 6 Il progetto migratorio. – 7 L'istruzione e il lavoro. – 8 La libertà religiosa. – 9 I benefici penitenziari. – 10 Conclusioni.

### **1 Introduzione**

I detenuti stranieri attualmente ristretti nel sistema penitenziario italiano rappresentano circa un terzo della popolazione detenuta: il 30 novembre del 2022 erano 17.043 su un totale di 53.758 detenuti. La presenza varia a seconda delle aree geografiche in cui sono situati gli istituti penitenziari, con una netta prevalenza nelle regioni con maggiori opportunità lavorative e finanziarie.

Al fine di individuare quali risorse possano essere utili per assicurare una parità di condizioni nel contesto penitenziario e in vista del reinserimento sociale, occorre indicare alcuni elementi normativi che permettano di inquadrare il fenomeno nel suo insieme.

L'attuale diritto penitenziario ha il suo fondamento nell'art. 27 comma 3 della Costituzione, secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

In applicazione di tale principio è stata emanata nel 1975 la Legge nr. 354, Ordinamento Penitenziario (O.P.), che prevede all'art. 1 che «Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona».

Il sistema penitenziario è incentrato, quindi, sull'osservazione della personalità del detenuto e sulla previsione di un percorso 'rieducativo' individualizzato, basato su alcuni strumenti che dovrebbero sostenerlo e accompagnarlo nella ricerca di un'alternativa esistenziale possibile al comportamento antiggiuridico, per evitare il pericolo di recidiva.

Gli elementi individuati dall'Ordinamento Penitenziario sono il lavoro, la formazione professionale, l'istruzione, il mantenimento dei rapporti con la famiglia, la partecipazione a iniziative culturali e la possibilità di praticare il proprio credo religioso.

## 2 La condizione dei detenuti stranieri

I detenuti stranieri costituiscono, come detto, circa un terzo della popolazione detenuta nel sistema penitenziario italiano.

Nel dettaglio: la maggior parte è rappresentata da detenuti provenienti dal Marocco (il 19,1%), dalla Romania (il 11,9%), dall'Albania (il 11,3%), dalla Tunisia (il 10,7%), dalla Nigeria (l'8,4%).

Il problema che si pone nei loro confronti è come si possa assicurare lo scopo del reinserimento sociale e la finalità rieducativa della pena, considerata l'oggettiva mancanza di risorse e di prospettive concrete di cui dispongono, e, in molti casi, la prospettiva dell'espulsione a fine pena, che invalida sin dall'inizio ogni progetto di reinserimento.

Il legislatore del 1975, nel delineare il diritto penitenziario, aveva posto al centro del sistema la conoscenza del detenuto, l'osservazione della sua personalità, delle sue relazioni e dei suoi comportamenti, avendo come riferimento, però, le caratteristiche del detenuto medio italiano, che può contare all'esterno sulla disponibilità di una famiglia, di un'abitazione, di una corretta difesa legale, e di un'occupazione lavorativa che lo supportino al momento della dimissione dal carcere.

Tale modello male si adatta al detenuto straniero, sia in ordine al trattamento intramurario che per quanto riguarda la possibilità di benefici esterni.

Sono illuminanti, in tal senso, i dati relativi alle caratteristiche sociologiche dei detenuti stranieri, elaborati dalla Sezione Statistica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (novembre 2022) e dagli studi della Fondazione Caritas-Migrantes (ottobre 2022).

Un'ampia ricerca in tal senso è stata elaborata inoltre nel 2005 dalla Facoltà di Scienze Sociali dell'Università S. Tommaso D'Aquino

di Roma, condotta dal prof. Alberto Lo Presti, su *Le condizioni civili dei detenuti stranieri nelle carceri italiane*, mediante un questionario anonimo distribuito a 600 detenuti in 6 istituti penitenziari. Le caratteristiche comuni emerse sono le seguenti:

- due detenuti stranieri su tre non hanno il permesso di soggiorno prima di entrare in carcere;
- un detenuto straniero su tre non conosce, o conosce pochissimo la lingua italiana;
- nel 30% dei casi i futuri detenuti prima di entrare in carcere vivevano con conoscenti occasionali; solo il 18% viveva con la propria famiglia in un nucleo stabile;
- solo il 26% lavorava più o meno regolarmente, mentre per il 37% il lavoro era in nero e saltuario, il restante 37% dichiarava di non lavorare per niente
- un detenuto straniero su quattro ha dichiarato di avere compiuto atti di autolesionismo. Le cause sono per lo più quelle comuni anche ai detenuti italiani: «perché reputavo ingiusta la mia detenzione in carcere»; «perché volevo ottenere un lavoro»; ma ce n'è anche una tipica dei detenuti stranieri: «perché non riuscivo ad avere alcun contatto con la mia famiglia».

Un dato su cui riflettere e rispetto cui occorre individuare delle soluzioni: il detenuto straniero, più che dagli operatori penitenziari, impara dai suoi pari, ascolta i suoi connazionali, gli anziani di cella, e preferisce loro per apprendere i meccanismi e le regole del carcere rispetto alle diverse figure professionali a ciò istituzionalmente preposte.

### 3 Il mediatore culturale

Preso atto del profondo cambiamento demografico della popolazione detenuta, il legislatore ha affrontato esplicitamente il problema, con l'introduzione dell'art. 35 del Regolamento di Esecuzione che prevede, infatti, che: «nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri si deve tenere conto delle difficoltà linguistiche e delle differenze culturali [...] Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale».

È stata così introdotta la figura del mediatore culturale, della cui collaborazione l'Amministrazione Penitenziaria si può avvalere, quale 'ponte' di collegamento tra gli operatori e i detenuti, per facilitare la reciproca conoscenza e comunicazione.

La presenza dei mediatori culturali, negli ultimi anni, è aumentata, sia grazie alla loro assunzione come funzionari dipendenti dalla Amministrazione Penitenziaria, sia come 'esperti' convenzionati in base all'art. 80 dell'O.P. con i singoli istituti penitenziari, in base

alle selezioni realizzate nei Provveditorati Regionali in cui è articolata la Amministrazione.

I mediatori entrano a pieno titolo nell'area educativa degli istituti penitenziari, e si relazionano, anzitutto, con il funzionario giuridico pedagogico responsabile dell'area. Possono essere chiamati a fornire il loro contributo nelle 'équipe di sintesi', in cui viene redatto il 'documento di sintesi' finalizzato al reinserimento sociale del condannato. Il loro compito può essere dirimente per quanto riguarda i rapporti con i Consolati, in particolare per ottenere i documenti necessari a permettere i colloqui con i familiari.

#### **4 L'ingresso nella realtà penitenziaria**

Il momento dell'ingresso nell'istituto penitenziario rappresenta per tutti i detenuti, sia italiani che stranieri, soprattutto se alla prima esperienza, un momento di grande difficoltà e tensione. La difficoltà di comprensione linguistica, se presente, rende ancora più difficile tale momento, acuendo il senso di disorientamento del detenuto.

Per facilitare tale fase, di per sé critica, il legislatore ha previsto l'istituzione del 'servizio nuovi giunti' composto da un medico, da uno psicologo e da un educatore, con lo scopo di individuare tempestivamente le problematiche personali, sanitarie e psicologiche del detenuto. Una scelta non facile riguarda l'assegnazione del nuovo giunto a stanze detentive con altri connazionali: se da un lato la presenza di più detenuti provenienti da una stessa area geografica ne facilita l'adattamento alla vita nell'istituto penitenziario, per facilità di comprensione linguistica e condivisione culturale, dall'altro può accentuare la creazione di gruppi coesi per etnie diverse, spesso fonte di conflittualità.

Sempre al momento dell'ingresso in carcere è prevista la visita medica, per accertare se la persona sia in condizione di tollerare o meno la vita nell'istituto penitenziario, se necessiti di particolari cure, o se sia portatrice di una qualche patologia pericolosa per gli altri.

Anche in tale situazione possono insorgere difficoltà di comunicazione con il personale sanitario, per ragioni linguistiche e culturali, che possono vanificare i tentativi dei medici di prendere in cura i cittadini stranieri ristretti. Spesso inoltre si registra una certa reticenza da parte dei detenuti stranieri nel parlare delle patologie di cui sono affetti, a maggior ragione se in precedenza, in quanto clandestini, non hanno avuto alcuna occasione di assistenza sanitaria.

## 5 I rapporti con la famiglia

L'Ordinamento Penitenziario riconosce l'importanza dei rapporti con la famiglia, che rientrano, in base all'art. 15 dell'O.P., tra gli elementi che favoriscono il trattamento rieducativo. Possono essere quindi autorizzati colloqui visivi, video-colloqui o colloqui telefonici. Di fatto, queste possibilità si riducono notevolmente per gli stranieri, perché spesso la loro condizione di clandestinità non permette di verificare le relazioni di parentela, perché i familiari risiedono nei paesi di origine e sono impossibilitati a venire nell'istituto penitenziario per carenza di mezzi, o infine per la difficoltà di reperire la documentazione necessaria.

## 6 Il progetto migratorio

Una ricerca effettuata nel 2012 presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli (Tararà 2013), mediante lo strumento dell'intervista semi-strutturata a un campione di 25 detenuti stranieri definitivi, ha permesso di individuare alcune caratteristiche comuni del loro percorso migratorio che, sia pur relative a un numero esiguo di soggetti, trovano riscontro nella letteratura scientifica relativa alle storie di migrazione dei detenuti stranieri.

Le condizioni di partenza dei migranti intervistati sono caratterizzate da abbandono scolastico precoce, carenza o assenza di prospettive occupazionali in patria, povertà economica delle famiglie, senso di responsabilità nei confronti dei congiunti più bisognosi e scelta migratoria orientata verso paesi considerati opulenti.

Il carcere appare quale un incidente di percorso, vissuto come un evento tutto sommato percorribile e accettabile: dalla ricerca emerge che il sistema carcerario, dopo il primo drammatico impatto, e il momento iniziale di disorientamento e sconforto, viene vissuto, paradossalmente, come un'occasione per entrare in contatto con le istituzioni italiane.

I rapporti che si hanno in carcere con la scuola, la sanità, il mondo del volontariato, sono considerati dai migranti intervistati quali un'alternativa positiva al vuoto totale e ai rischi della clandestinità che hanno avuto modo di sperimentare all'esterno.

Al termine della detenzione, peraltro, è molto improbabile il rientro in una dimensione di legalità, sia per la difficoltà oggettiva di adire a benefici esterni e a misure alternative, sia per la frequente previsione dell'espulsione a fine pena.

Si parla in queste ipotesi, proprie di molti ex-detenuti stranieri, di una 'sindrome della persa via': l'immigrato non ha la possibilità di procedere nella realizzazione del suo progetto migratorio, né può tornare indietro, per non deludere la propria famiglia di origine.

---

## 7 L'istruzione e il lavoro

Per quanto riguarda l'istruzione, nella maggior parte degli istituti penitenziari vengono organizzati corsi di alfabetizzazione linguistica, in modo da consentire ai detenuti stranieri di acquisire competenze utili nelle relazioni quotidiane all'interno dell'istituto penitenziario e, una volta dimessi, che ne facilitino il reinserimento sociale.

La necessità più avvertita è quella di adottare i principi della formazione per adulti, che punta sulla motivazione e personalizzazione del percorso formativo, considerato che nella maggior parte dei casi i detenuti-studenti vengono da una storia personale di fallimenti scolastici e di abbandono precoce della scuola.

La formazione professionale e lavorativa, realizzata da enti pubblici o da privati, è volta ad acquisire quelle competenze tecniche o artigianali di base che siano facilmente spendibili al momento del loro rientro in libertà, anche nel caso di ritorno nei Paesi di origine.

## 8 La libertà religiosa

La libertà di professare la propria confessione religiosa è prevista dall'art. 26 dell'O.P., in cui è previsto che, oltre ad assicurare la celebrazione dei riti del culto cattolico, gli appartenenti a religioni diverse dalla cattolica hanno il diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza di ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Interno e alcune delle principali confessioni religiose sono stilati degli elenchi che annualmente individuano le persone autorizzate a fare accesso agli istituti penitenziari.

Il regolamento di esecuzione, inoltre, consente ai detenuti che lo desiderino di esporre immagini o simboli della propria confessione religiosa, e prevede che la direzione sia tenuta a mettere a disposizione idonei locali per esercitare le proprie pratiche di culto.

## 9 I benefici penitenziari

Le maggiori difficoltà incontrate dai detenuti stranieri nell'ambito del sistema penitenziario riguardano la possibilità di fruire dei benefici penitenziari e delle misure alternative, con il rischio del verificarsi di una sorta di 'doppio binario' dell'esecuzione penale, diversificato per gli italiani e per gli stranieri.

La possibilità di accedere alle misure alternative risente, infatti, come già sottolineato, della mancanza di una rete di sostegno esterna dei detenuti stranieri che non hanno, per lo più, una disponibilità abitativa, una rete familiare, occasioni di lavoro regolari.

Ciò genera nei detenuti stranieri la perdita della capacità di una progettazione futura e, negli operatori penitenziari, in maniera speculare, la frustrazione di non poter immaginare un percorso di reinserimento sociale idoneo per il detenuto.

La Corte Costituzionale con sentenza nr. 78 del 2007 ha dichiarato illegittime alcune disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario, ove interpretate nel senso che allo straniero irregolare sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione. La condizione di straniero, secondo la Corte Costituzionale, non può e non deve comportare automaticamente un giudizio sfavorevole alla concessione di misure che consentano l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere.

Tali orientamenti della giurisprudenza hanno una funzione di guida anche per chi opera quotidianamente nella realtà carceraria, nella ricerca di un percorso individualizzato di trattamento rieducativo.

Di rilievo il ruolo che deve essere assegnato alla formazione del personale penitenziario previsto dalle direttive europee. La Raccomandazione (2012) 12 del Consiglio d'Europa, infatti, sottolinea nel capitolo dedicato «alle persone che lavorano con detenuti stranieri» l'importanza di una formazione specifica da riprogrammare periodicamente per garantire che rispecchi in itinere i mutamenti della popolazione detenuta, per una migliore comprensione delle differenze culturali e religiose.

## **10 Conclusioni**

Solo la conoscenza più approfondita dei detenuti stranieri, della loro cultura, dei loro progetti migratori, delle difficoltà incontrate a realizzarli, possono permettere un tentativo di ricostruire, insieme a loro, un progetto individuale di vita. L'ascolto, la sospensione del giudizio, il valorizzare l'incontro con chi è 'altro' da noi come occasione di conoscenza sono gli strumenti indispensabili per costruire delle relazioni efficaci, necessarie ad assicurare pari dignità nelle condizioni detentive e a fornire una speranza nelle alternative possibili dopo le dimissioni. Un valore aggiunto deve essere riconosciuto alla capacità delle diverse figure professionali che coesistono negli istituti penitenziari di comunicare tra di loro senza barriere culturali e senza pregiudizi, potendo contare su una auspicabile e periodica formazione professionale sulle diversità etniche.

## Bibliografia

- Ancora, A. (2013). «L'IO e l'altro: un breve percorso», in «Essere stranieri in carcere Contributi per una conoscenza del fenomeno nel sistema penitenziario» *Quaderni ISSP*, 12, 93-101. [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/quaderno\\_issp\\_12.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/quaderno_issp_12.pdf).
- Ancora, A. (2006). *I costruttori di trappole del vento. Formazione, pensiero, cura in psichiatria Transculturale*. Milano: FrancoAngeli.
- Barbagli, M. (2002). *Immigrazione e reati in Italia*. Bologna: il Mulino.
- Barbagli, M. (2004). *I sommersi e i salvati. La regolarizzazione degli immigrati in Italia*. Bologna: il Mulino.
- Barbagli, M. (2008). *Immigrazione e sicurezza in Italia*. Bologna: il Mulino.
- Benucci, A.; Grosso, G.I. (2022). *Mediazione linguistico-culturale e didattica inclusiva*. Torino: UTET.
- Buffa, P. (2011). «La prevenzione dei suicidi in carcere». *Quaderni ISSP*, 8, 7-32.
- Canepa, M.; Merlo, S. (2016). *Manuale di Diritto Penitenziario*. Roma: Giuffrè.
- Cantone, C. (2013). «La cultura in carcere in Italia». *Economia della cultura*, 4, 423-33.
- CARITAS/MIGRANTES (2022). *Dossier statistico Immigrazione. XXXI Rapporto Immigrazione 2022*. Todi (PG): Tau editrice.
- Corleone, F.; Pugiotto, A. (a cura di) (2012). *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*. Roma: Ediesse.
- Dal Lago, A. (1998). *Lo straniero e il nemico. Materiali per un'etnografia contemporanea*. Genova: Costa e Noal.
- Della Casa, F.; Giostra, G. (2021). *Manuale di diritto penitenziario*. Torino: Giappichelli.
- Di Maio, L. (2012). *Manuale di legislazione sugli stranieri*. Roma: Laurus Robuffo.
- Di Muro, A. (2018). *Il diritto dell'immigrazione*. Torino: Giappichelli.
- Marotta, G. (2003). *Straniero e devianza. Saggio di sociologia criminale*. Padova: Cedam.
- Marozzi Della Rocca, P. (2007). *Immigrazione: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali*. Torino: UTET.
- Morarù, N. (2021). *La mediazione interculturale nel sistema penitenziario*. Roma: Universitalia.
- Palidda, S. (2011). *Devianza e vittimizzazione tra i migranti*. Milano: ISMU; FrancoAngeli.
- Tararà, P. (2013). «Vissuti in transito: una ricerca etnografica sulle condizioni del detenuto migrante», in «Essere stranieri in carcere Contributi per una conoscenza del fenomeno nel sistema penitenziario». *Quaderni ISSP*, 12, 65-89. [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/quaderno\\_issp\\_12.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/quaderno_issp_12.pdf).
- Telesca, D.A. (2011). *Carcere e multiculturalismo*. Urbino: Ed Quattro venti.
- Terracciano, U. (2009). *Stranieri. Cosa cambia con la legge Bossi-FINI*. Forlì: Experta.
- Torlone, F. (2016). *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*. Firenze: Firenze University Press.
- Zanzorzo, E. (2019). *Diritto dell'immigrazione*. Napoli: Esselibri.